



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

SINDACO

ORDINANZA N. 5 DEL 15/07/2024

REGISTRO GENERALE N. 5267 DEL 15/07/2024

OGGETTO:

proroga dell'orario di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande nella serata del 16 Luglio 2024 fino alle ore 2.00 del mattino successivo

Premesso che:

- ❖ obiettivo strategico del Comune di Avigliano è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;
- ❖ l'Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza, sviluppare l'iniziativa economica e l'incremento delle opportunità professionali, e concorrere allo sviluppo di un progressivo miglioramento degli standard di vita all'interno della Comunità;

Rilevato che:

- ❖ nel territorio urbano della città di Avigliano centro, con particolare riferimento al centro storico, occorre consistente numero di visitatori per la partecipazione alle festività estive;
- ❖ La festività della Madonna del Carmine prevista per il 15 e 16 Luglio 2024 è connotata da una enorme partecipazione di cittadini provenienti da zone limitrofe e dai Comuni contermini e, altresì, da aree esterne alla Regione Basilicata, e si profila quale occasione annuale per la promozione del Territorio e della Comunità economica;

Richiamato :

l'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco è competente, tra l'altro ,a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici;

Visti:

- l'art.17 della Costituzione Italiana ove si sancisce che “... i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi...”;
- l'art. 31 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che permette di porre limiti alla

“... libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali...”;

– l’art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all’art. 14-ter della L. n. 125/2001;

– l’art 41 della Costituzione Italiana il quale stabilisce che: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...” e che la materia degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi è regolamentata come da Dlgs. 114/98 e smi, art.11 e come da Legge Regionale 14/2003 e smi, art.16;

– il Decreto Legge n.223/2006, art.3 e la Legge n.27/12 e smi, in particolare l’art. 1 c.1-2, in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi;

– I Regolamenti comunali di Avigliano;

– l’Art. 17 della Costituzione Italiana;

– il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

– il D.L. 12 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 1;

– il D.L. 201 del 06.11.2011;

– lo Statuto del Comune di Avigliano;

Ritenuto che:

alla luce di quanto sopra, una proroga degli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione cibi e bevande, durante le festività di cui in narrativa, possa garantire in queste particolari giornate un utile servizio a supporto di tutti ed un ulteriore elemento di presidio del territorio, promuovendo lo sviluppo economico della Comunità, naturalmente temperato con gli interessi diffusi dei cittadini del Comune di Avigliano;

Ritenuto possibile:

concedere deroga nella serata del 16 Luglio 2024, Festività religiosa della Madonna del Carmine di Avigliano, agli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande consentendo, nella suddetta serata di protrarre l'attività fino alle ore 2.00 del mattino successivo;

Ricordato che i pubblici esercizi interessati dovranno evitare di:

- generare un impatto acustico che crei disturbo alla quiete pubblica,
- indurre stazionamenti permanenti della propria clientela all'esterno delle aree di somministrazione o, comunque, nelle eventuali aree esterne date in concessione; e rispettare tutto quanto in merito alle normative vigenti nazionali, regionali e comunali;

per tutte le motivazioni sovraesposte, e con le prescrizioni succitate,

ORDINA

nell'ambito del territorio comunale di Avigliano centro, interessato dalla festività civile, **la deroga agli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande consentendo loro, nella serata del 16 Luglio 2024 di protrarre l'attività fino alle ore 2.00 del mattino successivo**, ponendo attenzione a non generare un impatto acustico che crei disturbo alla quiete pubblica e senza indurre stazionamenti permanenti della propria clientela all'esterno delle aree di somministrazione o, comunque, nelle eventuali aree esterne date in concessione; e rispettare tutto quanto in merito alle normative vigenti nazionali, regionali e comunali;

Restano escluse da tale deroga tutte le attività destinate di ordinanze sindacali e/o provvedimenti dirigenziali specifici e volti ad impartire prescrizioni e/o limitare gli orari dell'attività, a garanzia delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, ritenendo prevalenti gli interessi per la cui tutela siano stati emanati;

Qualora dovessero sorgere problemi legati al disturbo alla quiete pubblica, saranno immediatamente adottati i necessari provvedimenti per limitare l'orario di apertura degli esercizi interessati;

A V V E R T E

che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile come da leggi e regolamenti vigenti

D I S P O N E I N F I N E

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Avigliano ed invio ai mezzi di informazione,

M A N D A

- alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato il presente provvedimento per la sua diffusione

D I S P O N E I N F I N E

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito istituzionale dell'ente.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Potenza
- agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile
- alle stazioni dei Carabinieri di Avigliano e di Lagopesole
- alla stazione dei Carabinieri forestali di Lagopesole
- al Responsabile della Protezione Civile
- al Comandante dei Vigili del Fuoco
- al Comando di Polizia locale.

I N F O R M A

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile Sindaco
Firmato digitalmente
Mecca Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione